

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

Di cui all'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56

I N D I C E

CAPO I

Principi Generali

- Art. 1 - Destinazione del fondo
- Art. 2 - Destinatari
- Art. 3 - Costituzione gruppo di lavoro
- Art. 4 - Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro
- Art. 5 - Modulazione del fondo
- Art. 6 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo
- Art. 7 - Suddivisione in lotti
- Art. 8 - Centrali di committenza

CAPO II

Fondo Incentivazione

- Art. 9 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo
- Art. 10 - Graduazione del fondo incentivante
- Art. 11 - Disciplina delle varianti
- Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro
- Art. 13 - Modalità di definizione del fondo incentivante

CAPO III

Norme comuni

- Art. 14 - Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo
- Art. 15 - Disciplina delle attività svolte in forma "mista"
- Art. 16 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento
- Art. 17 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione
- Art. 18 - Principi in materia di valutazione
- Art. 19 - Coincidenza di funzioni
- Art. 20 - Funzioni articolate e singole
- Art. 21 - Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura
- Art. 22 - Liquidazione dell'incentivo
- Art. 23 - Conclusione di singole operazioni
- Art. 24 - Svolgimento dell'attività
- Art. 25 - Liquidazione - limiti
- Art. 26 - Informazione e confronto

CAPO IV Disposizioni transitorie e finali

- Art. 27 - Campo di Applicazione e disciplina transitoria
- Art. 28 - Disposizioni finali
- Art. 29 - Entrata in vigore Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 (*pubblicato nel s.o. n. 10 alla G.U. 19 aprile 2016, n. 91*), come modificato dall'art. 76 del D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, e ne determina i criteri e le modalità disciplina l'istituto del fondo incentivante per l'espletamento delle funzioni tecniche e l'innovazione e ne determina i criteri e le modalità di quantificazione, di ripartizione, di di-

stribuzione e di liquidazione nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.lgs. n. 50/2016 e oggetto di disposizioni integrative e correttive ad opera del D.lgs. 56 del 2017, viene menzionato come "Codice".

Il presente Regolamento è stato oggetto di contrattazione decentrata integrativa conclusa in data 5.4.2020 con RSU e le OO.SS. CGIL-FP CISL-FP UIL-FP.

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Costituzione del fondo

1. Le amministrazioni, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a **lavori, servizi e forniture**, prevedono una quota massima del 2% sull'importo, al netto dell'IVA, posto a base di gara ed è comprensiva degli oneri previdenziali, assistenziali e dell'IRAP.

2. Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale la quota dell'80% ha destinazione vincolata ad uno specifico progetto e viene ripartito, ai sensi del comma 3 del D.Lgs.50/2016, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra i soggetti che svolgono le funzioni previste dall'art. 113, comma 2, del D.lgs. 50/2016, nonché tra i loro collaboratori.

La residua quota del 20% con esclusione di delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, costituisce il fondo per l'innovazione ed è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, alla implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa per centri costo e di efficientamento informatico, nonché di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della Legge n.196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.

3. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera come definito dall'art. 16 del DPR n. 207/2010.

4. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.

Art. 2 - Destinatari

1. La quota dell'80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:

- responsabile unico del procedimento;
- soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
- soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
- soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
- soggetti incaricati della direzione dei lavori;
- soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
- soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
- soggetti incaricati del collaudo statico;
- soggetti incaricati della verifica di conformità;

- i collaboratori dei suddetti soggetti.

Art. 3 – Costituzione gruppi di lavoro

1. I gruppi di lavoro, i cui componenti sono individuati dal dirigente o responsabile competente, sono costituiti da figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e realizzazione dell'opera, lavoro fornitura o servizio. Analoghi criteri vengono osservati per gli incarichi di direzione dei lavori o di direzione dell'esecuzione, di collaudo o di verifica di conformità e per la nomina del responsabile unico del procedimento.
2. L'ente, in relazione alla propria organizzazione individua con apposito provvedimento, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.
3. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.
4. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i termini (obiettivi, tempi, modalità) delle prestazioni da svolgere.
5. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, tenuto conto del grado di professionalità, esperienza e specializzazione richiesto dal singolo intervento.
6. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal dirigente o responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
7. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
8. Il gruppo di lavoro può essere costituito anche da personale appartenente a uffici e/o servizi diversi da quelli competenti per la singola opera/lavoro, servizio, fornitura, in possesso dei requisiti professionali, tecnici e/o amministrativi, idonei allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, comma 2, considerata anche la complessità dell'intervento. La partecipazione è subordinata al nullaosta del responsabile dell'ufficio/servizio di appartenenza.
9. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

Art. 4 - Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

Art. 5 - Modulazione del fondo

1. Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (e comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le attività indicate dalla legge.

Art. 6 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del Codice:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori in amministrazione diretta;
- c) i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del Codice degli Appalti, ovvero affidamento diretto di importi inferiori ai 40.000 €, per i quali non sia stata svolta alcuna procedura comparativa nelle forme previste dal Codice stesso;
- d) i lavori di importo inferiore a euro 10.000;
- e) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 20.000;
- f) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17;
- g) le forniture di beni di consumo;
- h) i contratti di concessione.

Note: L'articolo prevede alcune ipotesi di esclusione dalla disciplina del fondo, fermo restando che possono essere individuate altre circostanze

Art. 7 - Suddivisione in lotti

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" ovvero "prestazionale" secondo la vigente normativa.
2. Se la somma degli importi di ogni singolo lotto supera 20.000,00 per i lavori e euro 10.000 per i beni e servizi, ogni singolo lotto incrementa il fondo funzioni tecniche.

Art. 8 - Centrali di committenza

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 5, del Codice degli appalti, per le funzioni tecniche svolte dal personale della Stazione Unica Appaltante o Centrale di committenza nell'espletamento delle procedure di acquisizione di opere o lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, l'ente convenzionato è tenuto a versare su richiesta, a conclusione delle attività espletate dalla SUA o Centrale di committenza, un somma non superiore a 1/4 (25%) delle percentuali stabilite, in base alle classi di importo, dal presente regolamento.
2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice.
3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono trasferite ed è liquidata alla SUA/Centrale di committenza dopo l'aggiudicazione della gara, da parte dell'ente convenzionato e comunque non prima che siano decorsi i termini per eventuali ricorsi giurisdizionali o amministrativi.
4. Fermo il limite di cui al comma 1, la quota effettiva da assegnare alla SUA/Centrale attraverso determinazione del responsabile è calcolata tenendo conto delle fasi del procedimento trasferite, come individuate all'art. 2 e dell'eventuale collaborazione del personale interno nelle predette fasi.

Note: L'art. 113 del Codice prevede il riconoscimento alla Centrale di committenza di una quota non superiore ad un quarto dell'incentivo.

CAPO II - FONDO INCENTIVAZIONE

Art. 9- Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

L'entità del fondo viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate, con riferimento alle opere o lavori pubblici e ai servizi o forniture.

A) Per lavori

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo per i lavori superiori a 150.000 euro è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici.
2. Per i lavori fino a 150.000 euro è richiesto il provvedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica.
3. L'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 163 del Codice dei contratti. Qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non riporti l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, la relativa realizzazione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.

B) per forniture e servizi

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo per le forniture e servizi superiori a 20.000 euro è l'inserimento dell'intervento nel programma biennale di forniture e servizi.
2. Per le forniture di importo fino a 20.000 euro è richiesto il provvedimento di approvazione del documento di progettazione di servizi e /o forniture.
3. La decorrenza per riconoscere gli incentivi sia quella da cui viene dato corso, sempre nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21, comma 6, del Codice degli appalti, anche nell'importo unitario stimato, previsto per l'acquisto di beni e servizi.

Art. 10 - Graduazione del fondo incentivante

1. Ai fini della graduazione del fondo per i lavori forniture e servizi viene fatto riferimento, all'importo a base di gara.
2. La percentuale massima stabilita dal D.lgs. 50/2016 è così graduata in ragione dell'importo dell'opera o del lavoro da realizzare:

Importo a Base di Gara - Lavori	
Da euro 10.000 a euro 1.000.000,00	Percentuale del 100 % 2,00
Da euro 1.000.001,00 a soglia comunitaria	Percentuale del 90 % 1,50
Importo superiore alla soglia comunitaria	Percentuale del 80 %- 1,00

3. La percentuale massima stabilita dal D.lgs. 50/2016 è così graduata in ragione dell'importo dei servizi e delle forniture da acquisire:

Importo a Base di Gara – Forniture e servizi	
Da euro 20.000 a euro 1.000.000,00	Percentuale del 100 % 2,00
Da euro 1.000.001,00 a soglia comunitaria	Percentuale del 90 % 1,50
Importo superiore alla soglia comunitaria	Percentuale del 80 % 1,00

Art. 11 - Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.

2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Ambito lavori

Percentuale

a) Responsabile Unico del Procedimento e collaboratori	30 %
b) Programmazione della spesa per investimenti	5 %
c) Verifica e valutazione preventiva dei progetti	2 %
d) Predisposizione e controllo procedura di gara e predisposizione dei relativi atti	12 %
e) Direzione lavori e Coordinamento sicurezza in fase esecutiva (da ripartire con i collaboratori)	44 %
f) Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo Statico e collaudi tecnico funzionali	7 %
Totale	100 %

Ambito servizi e forniture

Percentuale

a) Responsabile Unico del Procedimento e collaboratori	30 %
b) Programmazione spesa (solo investimenti)	5 %
c) Valutazione preventiva dei progetti	2 %
d) Predisposizione e controllo bandi e procedure di gara	13 %
e) Direzione dell'esecuzione del contratto (da ripartire con i collaboratori)	38 %
f) Verifica di conformità servizi e forniture/Certificato di regolare esecuzione	12 %
Totale	100 %

2. Nell'ambito della quota destinata a ciascuna delle attività, come determinata secondo i criteri di cui al precedente comma 1, l'incentivo viene ripartito tra i dipendenti interessati, nonché tra i loro collaboratori, sulla base dei seguenti criteri:

A - Per le funzioni tecniche svolte per le attività di cui alle lett. b), c), d), e), f), del comma 1:

- a) Al dipendente cui vengono formalmente affidate le funzioni tecniche per una specifica attività è riconosciuto il 80% del peso della stessa nell'ambito del fondo destinato per ciascuna opera o lavoro, di cui al precedente comma 1;
- b) Al relativo collaboratore, formalmente individuato, che partecipa attivamente allo svolgimento delle medesime funzioni tecniche, viene riconosciuto il restante 20%;
- c) Nel caso in cui vengono individuati più collaboratori, la quota da destinare al dipendente assegnatario delle funzioni tecniche scende al 60%; la restante quota pari al 40% viene suddivisa tra i collaboratori in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta, come stabilito dal Responsabile di riferimento a conclusione del relativo procedimento;
- d) Qualora il responsabile delle funzioni tecniche non disponga di collaboratori, allo stesso viene riconosciuto il 100% della quota stabilita nel presente regolamento per la corrispondente attività;
- e) Nel caso in cui al medesimo dipendente vengono assegnate le funzioni tecniche connesse a più attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, le quote di incentivo, come sopra definite, anche tenendo conto della presenza o meno di collaboratori, sono cumulabili tra loro;

B - Per le funzioni tecniche svolte per l'attività di responsabile unico di procedimento (R.U.P.), al dipendente interessato viene erogata per intero la quota corrispondente alla relativa attività. In presenza di collaboratori, la relativa percentuale viene ridotta al 90%, il restante 10% viene distribuito tra i collaboratori in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta, come stabilito dal Responsabile di riferimento a conclusione del relativo procedimento.

Art. 13 - Modalità di definizione del fondo incentivante

1. L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali, di cui all'art. 10, applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto, IVA esclusa, è quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; esso comprende anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP e confluisce nel fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento.

CAPO III - NORME COMUNI

Art. 14 - Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del D.lgs. n. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

2. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; ove invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 60% dell'aliquota prevista per la funzione.

Art. 15 - Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

1. In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata su base "teorica" e quantificata nella misura del 60% dell'aliquota prevista

per la funzione svolta e ripartita percentualmente tra i dipendenti interessati con modalità individuate dal RUP d'intesa con il Dirigente/Responsabile del settore.

Art. 16 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 17 - (Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione)

1. Ai fini dell'erogazione dell'incentivo, è necessario l'accertamento positivo, da parte del Dirigente o del Responsabile competente, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.
2. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori o di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
3. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
4. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.
5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 18 - Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito dal responsabile ad ogni soggetto destinatario con le modalità indicate nell'art.12 e l'applicazione degli eventuali correttivi od esclusioni come riportati nell'art.17 e relativa tabella.

2. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
- della completezza della funzione svolta;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.

3. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso al Dirigente ed al Responsabile di Area per le valutazioni per quanto di rispettiva competenza.

Art. 19 - Coincidenza di funzioni

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 20 - Funzioni articolate e singole

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 21 - Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal dirigente o responsabile del servizio.

Art. 22 - Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente competente, su proposta del Responsabile unico del Procedimento, previa presentazione di idoneo documento di sintesi riferito alle funzioni svolte, agli uffici del Personale per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa.

2. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura.

3. La liquidazione dell'incentivo avviene come segue:

- alla scadenza dell'anno di riferimento (anno di approvazione del programma annuale per i lavori e della previsione dell'acquisizione della fornitura/servizio nel bilancio dell'ente) per le fasi già svolte

Ovvero

- nell'anno/i successivo/i a quello di riferimento.

4. Il dirigente/responsabile del servizio, previa verifica delle funzioni svolte dai singoli partecipanti alla struttura, liquida le percentuali corrispondenti alle attività svolte.

5. Per quanto riguarda le ulteriori attività da realizzare (D.L., collaudi, funzione del RUP relativa alla fase dell'esecuzione, ecc.) le stesse saranno liquidate successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi, ovvero della verifica di conformità
6. Ai fini della liquidazione, il Dirigente/Responsabile, predispone una scheda per ciascun dipendente addetto alle singole funzioni, con la richiesta di corresponsione dell'incentivo.

Note: I tempi di liquidazione sono sostanzialmente rimessi alle decisioni dell'amministrazione, che può anche optare per una liquidazione unica da effettuare successivamente all'approvazione del collaudo. Tuttavia in presenza di tempi lunghi di esecuzione e in linea con il criterio per il quale l'incentivo viene attribuito in relazione alle singole fasi e a prescindere dall'esecuzione del lavoro/fornitura/servizio, è opportuno prevedere liquidazioni almeno annuali. Al fine di definire meglio i tempi di liquidazione è opportuno inserire il seguente articolo:

Art. 23 - Conclusione di singole operazioni

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:
 - a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
 - b) per la verifica e validazione dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
 - c) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
 - d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
 - e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
 - f) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato; per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
 - g) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

Art. 24 - Svolgimento dell'attività

1. Le attività di cui al presente regolamento vengono espletate durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali, le utenze le riproduzioni e l'utilizzo di attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione di missioni strettamente utili e necessarie per lo svolgimento dell'incarico.
2. Le spese di cui al comma 1 assorbono i rimborsi spese di qualunque genere previsti nelle tariffe professionali applicabili ai sensi del presente regolamento.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.
4. L'incentivo per le funzioni tecniche assegnate al personale, in forza del presente regolamento, è cumulabile anche con altre forme di incentivazione della produttività e con ogni altra forma di compenso accessorio al personale, prevista a qualunque titolo dall'ordinamento.

Art. 25 - Liquidazione - limiti

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.
3. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma prece-

dente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.

Art. 26 - Informazione e confronto

1. L'ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

CAPO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 27 - Campo di applicazione e disciplina transitoria

1. Il presente regolamento sostituisce ed abroga ogni precedente regolamento, approvato o vigente, ed entra immediatamente in vigore con l'approvazione e si applica alle attività poste in essere dopo la data di approvazione.
2. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni.

3. E' esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già

Sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice.

Art. 28 - Disposizioni finali

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate o modificabili in conformità a qualsiasi norma sopravvenuta o che sopravvenga, contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali

Art. 29 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente. Copia del Regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'Ente.